

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO E DI SERVIZIO

Schiavetta Trasporti S.R.L.

Versione 1.0 – Data emissione: 15/12/2025

1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i servizi di trasporto, logistica, ritiro, consegna, movimentazione merci e attività accessorie svolte da **Schiavetta Trasporti S.R.L.** (di seguito “Vettore”).

1.2. Le condizioni si applicano a ogni incarico conferito al Vettore, anche se non espressamente accettato per iscritto dal Committente, purché richiamate tramite link o comunicazione elettronica.

1.3. Eventuali deroghe sono valide solo se formalmente concordate per iscritto.

2. Accettazione delle condizioni

2.1. Il conferimento dell’incarico, l’invio di documenti, la richiesta di preventivo o il semplice avvio delle operazioni comportano **accettazione integrale** delle presenti Condizioni Generali.

2.2. Le Condizioni sono pubblicate su:

<https://www.schiavettatrasporti.it/condizionigenerali>

e si intendono conosciute dal Committente al momento dell’ordine.

2.3. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni ed eventuali documenti del Committente, prevalgono le presenti.

3. Obblighi del Committente – Dati, documenti ed informazioni

3.1. Il Committente deve fornire **tutte le informazioni necessarie** all’esecuzione del servizio in forma completa, veritiera, leggibile ed in tempo utile.

3.2. Il Committente garantisce la correttezza di:

- DDT, CMR, booking, istruzioni operative;
 - pesi, dimensioni, volumi, tipologia della merce;
 - eventuali dichiarazioni ADR, merci pericolose o soggette a restrizioni;
 - orari, referenti, indirizzi e procedure di accesso ai siti di carico/scarico.
-

4. Clausola di responsabilità per dati incompleti o difformi (*rafforzata*)

4.1. Il Committente è **l’unico responsabile** della completezza e correttezza dei dati e dei documenti forniti.

4.2. Il Vettore **non è tenuto** a verificare, analizzare, interpretare o identificare errori, omissioni, incongruenze o documenti non leggibili.

4.3. Qualsiasi difformità rispetto ai dati dichiarati (peso, dimensioni, tempi, appuntamenti, vincoli di accesso, documenti mancanti o erronei) comporta:

- a) **adeguamento automatico del preventivo**, secondo listino extra-costi;
- b) facoltà del Vettore di sospendere o rifiutare il servizio;
- c) **manleva totale** del Vettore da ogni responsabilità derivante.

4.4. Ogni costo aggiuntivo generato da informazioni incomplete sarà interamente a carico del Committente.

5. Preventivi, tariffe ed extra costi

5.1. I preventivi sono formulati sulla base delle informazioni ricevute dal Committente e sono da considerarsi **non vincolanti** in caso di dati incompleti o difformi.

5.2. Extra costi automatici (non esaustivi):

- attese superiori a 30 minuti;
- documentazione errata, incompleta o da rigenerare;
- pesi/dimensioni difformi;
- merci ADR non dichiarate;
- consegne rifiutate, tentativi aggiuntivi;
- accessi limitati non comunicati;
- giacenze o costi di sosta.

5.4. In assenza di tariffa specifica, si applicano i listini vigenti del Vettore ed in assenza anche di quest'ultimi il Vettore effettuerà il calcolo del costo effettivo da attribuire alla causa a sua ragionevole discrezione.

6. Rifiuto, sospensione o modifica del servizio

Il Vettore può rifiutare o sospendere il servizio in caso di:

- documenti mancanti o non leggibili;
 - difformità sostanziali tra merce dichiarata e reale;
 - mancata sicurezza delle operazioni;
 - violazioni normative (ADR, limiti di asse, ecc.).
-

7. Responsabilità del Vettore

7.1. La responsabilità del Vettore è regolata dal Codice Civile e, ove applicabile, dalla **Convenzione CMR**, con relative limitazioni di indennizzo.

7.2. Il Vettore non risponde di:

- ritardi dovuti a traffico, incidenti, controlli, meteo, chiusure impreviste;
- danni indiretti (fermi produttivi, penali, perdite operative);
- imballi non idonei;
- errori o omissioni del Committente.

7.3. Il Vettore risponde solo per dolo o colpa grave provata.

8. Assicurazione

8.1. Il Vettore dispone di assicurazione vettoriale con massimali secondo legge.

8.2. Eventuali coperture aggiuntive ("All Risk", valore dichiarato) sono disponibili **solo su richiesta scritta e con sovrapprezzo**.

8.3. In assenza di specifica copertura aggiuntiva, i limiti di responsabilità restano quelli di legge.

9. Imballo e preparazione della merce

9.1. Il Committente deve garantire imballo conforme e idoneo alla movimentazione.

9.2. Danni dovuti a imballo insufficiente sono esclusivamente a carico del Committente.

9.3. I pallet devono essere stabili, integri e adatti al peso.

10. Carico, scarico e condizioni operative

10.1. Siti di carico e scarico devono essere accessibili, aperti e sicuri.

10.2. Attese oltre 30 minuti sono soggette a extra costo.

Le attese tra i **30** minuti ed i **90** minuti (limite entro il quale interviene la regolazione secondo **applicazione dell'art. 6-bis D.Lgs. 286/2005 come modificato dal D.L. 73/2025**) generano un **extra costo pari a 1€/m** fino ad un **massimo di 60€** per il raggiungimento del 90° minuto. Questo extra costo è applicato a livello di accordo commerciale in parallelo a quanto previsto dalla legge ed a discrezione del Vettore.

10.3. Se la merce non è caricabile o consegnabile per cause del Committente, il trasporto è comunque addebitato per intero.

11. Tempi di resa

11.1. I tempi sono indicativi, salvo accordi formali.

11.2. Nessuna responsabilità per ritardi non imputabili al Vettore.

12. Fatturazione e pagamenti

12.1. I pagamenti devono avvenire alle scadenze concordate.

12.2. Ritardi comportano **sospensione servizi e interessi ex D.Lgs. 231/2002**.

12.3. In **Italia, nel settore dell'autotrasporto di merci su strada (anche per mezzi pesanti)** esiste una disciplina specifica che **limita i termini di pagamento dei corrispettivi** dovuti al vettore-autotrasportatore:

Termine massimo di pagamento

- La legge stabilisce che ****i corrispettivi per i servizi di trasporto devono essere pagati **entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura** da parte dell'autotrasportatore. La fattura, a sua volta, deve essere emessa entro la fine del mese in cui è stato effettuato il trasporto.

Irregolarità e conseguenze

Accettare o autorizzare un pagamento **oltre il termine di 60 giorni** non è conforme alla normativa imperativa applicabile a questa specifica categoria di contratti. Se il pagamento avviene dopo tale termine:

1. **Non è “legale” nel senso di rispettare i termini di legge:** la legge fissa un limite massimo che non può essere superato, salvo accordi specifici di settore (che qui non sono normalmente ammessi).
2. **Possono scattare obblighi di interessi di mora** per il committente inadempiente.
3. **L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)** può intervenire per sanzionare pratiche di pagamento sistematicamente oltre i 60 giorni.
4. **Oltre i 90 giorni**, in alcuni casi, possono applicarsi sanzioni pecuniarie ancora più severe.

In generale, nei **contratti commerciali tra imprese (B2B)** è possibile concordare termini di pagamento **superiori ai 60 giorni** (*sempre in forma scritta e senza che risultino “grave ingiustizia” per il creditore*), secondo la disciplina sui termini di pagamento nel diritto commerciale generale.

Tuttavia, **la specifica disciplina dell'autotrasporto (art. 83-bis D.L. 112/2008)** impone un limite massimo di 60 giorni per i **trasporti su strada** che non può essere derogato in pejus nei rapporti tipici tra vettore e committente, a differenza di altri settori commerciali.

In conclusione, in assenza di comunicazioni inerenti al tema, il pagamento delle fatture emesse sarà richiesto conformemente a quanto riportato in fattura ovvero entro il termine dei 60 giorni da normativa o entro un intervallo anche inferiore fino al raggiungimento del pagamento immediato in caso di Report Aziendale del Committente ritenuto insufficiente dal Vettore. Per tutti i Committenti che hanno ottenuto accordo espresso o tacito di pagamenti oltre il 60° giorno dffm il Vettore si riserva di applicare e fatturare extra costi, interessi di mora e si riserva comunque di interrompere in qualsiasi momento tale pratica commerciale potendo richiedere senza preavviso e senza doveri per se il rientro dei pagamenti alle condizioni di legge.

13. Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il **Foro di Parma**.

14. Clausola di salvaguardia

L'eventuale invalidità di una clausola non pregiudica la validità delle altre.